

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 21 settembre 2005
Rif. P/CR.c/3460

CIRCOLARE N° 232

OGGETTO: Applicazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; requisiti per l'iscrizione negli albi professionali, residenza-domicilio professionale.

In relazione all'oggetto, il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 7 settembre 2005, ha adottato con deliberazione n° 124/2005 la seguente decisione.

* * * * *

“Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

- rilevato che l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 dispone che *“Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”*;
- rilevato che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII, conclude la propria nota Prot. N. 7/995/U del 14 marzo 2000, affermando *“che il citato art. 16 della legge 526/1999 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea”*;
- rilevato che l'ordinamento della professione di geologo (legge 3 febbraio 1963, n. 112) impone la residenza come requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione all'albo, e, più in generale, costruisce intorno al requisito della residenza, anagraficamente verificabile, il rapporto giuridico tra l'iscritto e il Consiglio dell'ordine d'appartenenza, anche con riferimento ai doveri di vigilanza e di controllo disciplinare, in funzione della protezione degli interessi pubblici la cui cura è devoluta all'ordine dei geologi;

- ritenuto utile, al fine di superare le succitate difficoltà applicative, elaborare criteri che consentano di conciliare l'innovazione normativa con l'assetto vigente della disciplina della professione di geologo;

con delibera n° 124/2005

decide di accogliere la precettività della norma in esame che prevede la equiparazione tra residenza e domicilio professionale, anche al fine di non differenziare la posizione del professionista italiano rispetto a quella dei professionisti di altri Stati membri dell'Unione Europea, secondo i seguenti criteri:

1. La residenza e il domicilio professionale sono requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione all'albo dei geologi, come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (art. 16).
2. Il geologo che intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale, deve presentare al Consiglio dell'Ordine competente per territorio la documentazione comprovante l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.
3. Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea.
4. Il Consiglio dell'Ordine che delibera l'iscrizione sulla base del domicilio ne dà informazione al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede.”

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

